

Bruxelles, 1° luglio 2022
(OR. en)

10893/22
ADD 1

PECHE 244
DELACTION 106

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 giugno 2022
Destinatario:	Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 4292 final - ANNEXES
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4292 final - ANNEXES.

All.: C(2022) 4292 final - ANNEXES



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2022
C(2022) 4292 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

regolamento delegato della Commissione

**che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto
riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di
sostegno**

ALLEGATO I

Soglia che fa scattare l'inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Categorie di infrazioni gravi	(a) Soglia che fa scattare l'inammissibilità	(b) Durata del periodo di inammissibilità	(c) Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità	(d) Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità
Infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione*	Un totale di 9 punti di infrazione, a prescindere dal numero di infrazioni gravi	12 mesi	1 mese aggiuntivo di inammissibilità per ogni punto di infrazione in più rispetto alla soglia	Se vengono cancellati due punti di infrazione a norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Tutte le infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad eccezione delle infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione	1 infrazione grave	12 mesi per infrazione grave	2 mesi aggiuntivi di inammissibilità per infrazione grave della categoria 7, 9, 10, 11 o 12 di cui all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. Se durante il periodo di inammissibilità l'operatore commette un'infrazione grave di categoria 1 o 2 di cui all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011	Commissione, il periodo di inammissibilità è ridotto di quattro mesi

			della Commissione, o ne è dichiarato responsabile, il periodo di inammissibilità è prorogato di un mese per ciascun punto di infrazione assegnato per dette infrazioni gravi	
--	--	--	--	--

* La riga si applica solo se sono state commesse infrazioni gravi di categoria 1 o 2. Se sono state commesse altre infrazioni gravi, prima, contemporaneamente o dopo le infrazioni gravi di categoria 1 o 2 e nel corso dello stesso periodo di inammissibilità, le infrazioni gravi di categoria 1 e 2 sono prese in considerazione solo ai fini delle colonne c) e d) della seconda riga.

ALLEGATO II

Soglia che fa scattare l'inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori le cui navi sono incluse nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

Tipo di infrazione	(a) Soglia che fa scattare l'inammissibilità	(b) Durata del periodo di inammissibilità
L'operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008	1 infrazione	L'intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso nell'elenco unionale delle navi INN e, in ogni caso, non meno di 24 mesi
L'operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008	1 infrazione	L'intero periodo durante il quale il paese è incluso nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e, in ogni caso, non meno di 12 mesi

ALLEGATO III

Soglia e periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso i reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE

Reato ambientale	(a) Soglia che fa scattare l'inammissibilità	(b) Durata del periodo di inammissibilità	(c) Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità	(d) Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità
Reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l'autorità competente ha accertato essere stati commessi per grave negligenza	1 reato	12 mesi per reato	6 mesi supplementari se l'autorità competente ha fatto esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti o ha accertato che il reato commesso dall'operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno	A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l'autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti
Reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l'autorità competente ha accertato essere stati commessi intenzionalmente	1 reato	24 mesi per reato		
Reati definiti all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE	1 reato	24 mesi per reato		

ALLEGATO IV

Soglia che fa scattare l'inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per operatori che hanno commesso frodi nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA

(a) Soglia che fa scattare l'inammissibilità	(b) Durata del periodo di inammissibilità
Qualsiasi frode commessa dall'operatore nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA	Dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo FEAMPA di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060